

» non siano impediti li reclami degli aggravati al proprio principe,  
 » nè admessi giudizi e sentenze che venissero fuori di Stato ; nè  
 » mandati altrove processi, nè mantenute carceri dentro li mona-  
 » steri, le quali immediatamente ovunque esistessero, dovranno es-  
 » sere fatte demolire dal magistrato sopra monasterii in Venezia e  
 » dogado, e dai rettori capi di provincia negli altri luoghi.

» III. E perchè molto importa al vero servizio di Dio Signore,  
 » e a quello dello Stato il purgare possibilmente pei gravi sconcerti,  
 » che vengono cagionati dalla età troppo verde di quelli, che legan-  
 » dosi con voti solenni ad una vita immutabile, privano sè stessi in  
 » perpetuo della libertà e delle sostanze, e si tolgono insieme agli  
 » uffizi dovuti alla società civile ; perciò, continuando per ora la  
 » sospensione delle vestizioni per le religioni dei mendicanti e que-  
 » stuanti comandata col decreto 20 novembre 1767, si stabilisce,  
 » che in tutti gli ordini regolari, tanto di quelli, ne' quali in ora la  
 » vestizione è permessa quanto degli altri nei quali è vietata ( allor-  
 » chè saranno restituiti alla prima libertà ) non potrà alcuno in av-  
 » venire esser accettato nè vestito in veruno dei detti istituti regolari  
 » o congregazione, che viva in comunità, se non avrà almeno l'età  
 » di 21 anno compiuto, e nessuno parimenti potrà fare la professione,  
 » se non entrato in quella d'anni 25 ; onde vi sia ragionevole si-  
 » curezza di matura e costante risoluzione e di vero progresso e  
 » santo fervore nella vita abbracciata. Nella condizione delle pro-  
 » fessioni poi non s'intendano compresi quelli che fossero già vestiti,  
 » nè prima di quella prefissa età potrà alcuno soggiornare nei mo-  
 » nasteri e conventi, nemmeno sotto colore di studio, educazione, e  
 » servizio, eccettuati quelli, nei quali con pubblico decreto siano  
 » eretti seminarii e collegi pubblici, altrimenti ogni persona sarà  
 » scacciata e li superiori avranno lo sfratto dal Dominio nostro col  
 » mezzo del magistrato o rettore, nella cui giurisdizione sarà trovata  
 » la disobbedienza. Da questa legge non possa darsi dispensa alcu-  
 » na, se non con Parte sola presa in Collegio, ed in Senato colli cin-  
 » que sestì dei voti.